

Infopac: aree di interesse ecologico, il terzo impegno greening

Come ormai noto, una delle novità più importanti della nuova Pac è rappresentata dal greening che impone come obblighi, oltre alla diversificazione e al mantenimento dei prati permanenti, la presenza di aree di interesse ecologico (Efa). In particolare, l'obbligo dovrà essere rispettato dalle aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari. L'obbligo consiste nel destinare almeno il 5% dei seminativi (nel 2017 la Commissione potrà aumentare tale quota al 7%) ad aree di interesse ecologico.

Sono escluse dall'obbligo le seguenti fattispecie:

- Aziende con superficie inferiore o pari a 15 ettari;
- Aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione dei suddetti usi, purché la restante superficie a seminativo non destinata a tali utilizzi non superi i 30 ettari;
- Aziende nelle quali più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (riso) o sottoposta ad una combinazione di tali utilizzi, purché la restante superficie a seminativo non destinata a tali utilizzi non superi i 30 ettari.

Nell'atto di base sono indicate le superfici che potranno essere considerate nel calcolo delle aree di interesse ecologico. Tali superfici, ulteriormente dettagliate e definite dall'atto delegato, sono:

- a. Terreni lasciati a riposo;
- b. Terrazze;
- c. Elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici che non sono inclusi nella superficie ammissibile (tra cui le siepi o le fasce alberate di larghezza massima pari a 10 metri, gruppi di alberi le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ettari per entrambi i casi, ecc);
- d. Fase tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, purché queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
- e. Ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto un sostegno dai PSR;
- f. Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
- g. Superfici a bosco ceduo a rotazione rapida senza impegno di concimi e/o prodotti fitosanitari;
- h. Superfici oggetto di imboscamento, ai sensi dei PSR;
- i. Superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi;
- j. Superfici con colture azotofissatrici.

L'Italia ha deciso di considerare come aree di interesse ecologico tutte le superfici elencate ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Le aree di interesse ecologico, ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboscamento, per

regola è prevista per gli elementi caratteristici del paesaggio e per le fasce tampone; entrambi possono essere considerate Efa anche se adiacenti al seminativo. Ad esempio: un seminativo con adiacente una siepe che rientra tra gli elementi caratteristici del paesaggio perché di larghezza inferiore a 10 metri, può essere considerata Efa; l'adiacenza si deve avere sul lato lungo della siepe, in caso contrario non si può considerare adiacente, e non vi devono essere interruzioni tra i due elementi.

Al fine di favorire una semplificazione e per tenere conto delle diverse caratteristiche delle Efa (sia in termini di unità di misura, sia in termini di valore ecologico) è prevista l'applicazione di coefficienti di conversione e di coefficienti di ponderazione; i primi sono utilizzati per trasformare la misurazione delle Efa in ettari, mentre i secondi sono utilizzati per la trasformazione del valore ecologico in ettari. Un'importante novità deriva dall'innalzamento del fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici da 0,3 a 0,7, consentendo di considerare una superficie maggiore nel calcolo delle EFA (Regolamento delegato 1001/2014 della Commissione del 18 luglio 2014).

Nella tabella 1 sono riportati i fattori di conversione e di ponderazione, mentre nella tabella 2 è riportato un esempio di applicazione dei due fattori.

Tabella 1: coefficienti di conversione e di ponderazione

ELEMENTI CARATTERISTICI		U.M.	FATTORE DI CONVERSIONE (m/albero/mq)	FATTORE DI PONDERAZIONE	EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI)
Terreni lasciati a riposo (per mq)		mq	n.p.	1	1
Terrazze		ml	2	1	2
Elementi caratteristici del paesaggio	a) Siepi/fasce tampone	ml	5	2	10
	b) Alberi isolati	v.a.	20	1,5	30
	c) Alberi in filari	ml	5	2	10
	d) Gruppi di alberi/boschetti	mq	n.p.	1,5	1,5
	e) Bordi dei campi	ml	6	1,5	9
	f) Stagni	mq	n.p.	1,5	1,5
	g) Fossati	ml	3	2	6
	h) Muretti	ml	1	1	1
	i) Altri elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi	mq	n.p.	1	1
Fasce tampone		ml	6	1,5	9
Ettari agroforestali		mq	n.p.	1	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali	Senza produzione	ml	6	1,2	7,2

Con
produzione

Tabella 2: Esempio di applicazione dei fattori di conversione e dei fattori di ponderazione

ELEMENTI CARATTERISTICI	AREA DI INTERESSE ECOLOGICO RILEVATA	FATTORE DI CONVERSIONE (m/albero/mq)	FATTORE DI PONDERAZIONE	EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI)	SUPERFICIE EFA
vegetale					
Coltura azotofissatrice (m ²)					
Superfici con colture azotofissatrici	50.000	mq n.p. n.p.	0,7 0,7	0,7 0,7	35.000
Fascia tampone (ml)	500	5	2	10	5.000
Fossati (ml)	2.500	3	2	6	15.000
Alberi isolati (per albero)	50	20	1,5	30	1.500
TOTALE					56.500
					5,65 ettari